

# ARTEA

Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura  
(L.R. 19 novembre 1999, n. 60)

## DIREZIONE

**Decreto del Direttore**

**n.17 del 17 febbraio 2022**

*Oggetto:* Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica- D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175- Adempimenti di cui all'art. 24- Ricognizione positiva-

---

*Allegati:*

*Dirigente responsabile:* Fabio Cacioli

*Estensore:* Paola Sacchetti

*Atto non soggetto a controllo dei Sindaci Revisori ai sensi dell'art. 11, comma 3 della L.R. 60/99*

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione sulla Banca Dati degli atti amministrativi dell'ARTEA (PBD)

Atto soggetto a pubblicazione sul sito di ARTEA nella sezione "Amministrazione trasparente"

## IL DIRETTORE

Vista la L.R. della Regione Toscana 19 novembre 1999 n. 60 con la quale è stata istituita l’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.T.E.A.) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 60 del 9 marzo 2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato Direttore di ARTEA a decorrere dal 19 marzo 2021;

Considerato:

- quanto disposto dal D.Lgs 19 agosto 2016 n.175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
- che l’art. 4 comma 1) del T.U.S.P. recita “Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ne’ acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.
- che l’art. 4, comma 2, lett. d), del T.U.S.P., dispone che le amministrazioni pubbliche possono detenere partecipazioni in società aventi per oggetto autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

Rilevato che per effetto dell’art. 24 del T.U.S.P, entro il 30 settembre 2017 si doveva provvedere ad effettuare una ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 ;

Visto il proprio decreto n.97 del 10/07/2020 con il quale è stata approvata l’ultima ricognizione positiva;

Tenuto conto che con decreto del direttore n. 62 del 12 maggio 2015 questa Agenzia ha aderito alla Società Consortile Energia Toscana (CET Scrl) – Piazza Indipendenza, 16-Firenze- CF/P.IVA 053447200486 per poter usufruire dei servizi offerti dal Consorzio, ed in particolare i servizi relativi alle utenze per la fornitura dell’energia elettrica e del gas metano;

Considerato che la partecipazione di cui al punto precedente è pari a €65,56 che corrisponde allo 0,070% del capitale sottoscritto del CET Scrl di €92.639,75;

Dato atto che Regione Toscana, per gli approvvigionamenti in materia di energia elettrica, gas naturale, combustibili per riscaldamento ed interventi di efficientamento energetico ha promosso la costituzione del “CET – Società Consortile Energia Toscana”, aderendovi con deliberazione di Giunta Regionale nr. 252/2002, sottolineando – con delibera di Giunta Regionale nr. 1002/2002 – il proprio ruolo di soggetto promotore della costituzione del CET (tramite l’aggregazione di pubbliche amministrazioni, per l’attuazione di politiche energetiche a livello regionale);

Rilevato pertanto che, sin dall’inizio della sua costituzione, il CET, per espresso indirizzo regionale, è stato aperto alla partecipazione di altre pubbliche amministrazioni aventi consumi di energia elettrica e gas ubicati sul territorio regionale;

Rilevato come - con successiva delibera di Giunta Regionale nr. 9-2005 - Regione Toscana abbia affermato di aver costituito il CET con lo scopo di assicurare l’acquisto di energia elettrica e gas metano per le necessità dei propri soci e come anche - a seguito dell’evoluzione normativa in

materia di appalti - tale soggetto sia diventato centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 163/06, per gli acquisti regionali in materia energetica;

Considerato :

- pertanto che tra gli scopi sociali del CET vi è: l'acquisto dell'energia necessaria a soddisfare il bisogno dei consorziati alle migliori condizioni reperibili sul mercato; la razionalizzazione ed il contenimento dei consumi dei propri soci; la promozione di iniziative finalizzate all'ottimizzazione dei costi di approvvigionamento energetico e dei consumi erogati a favore dei soci; la prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica nonché la realizzazione di opere per il risparmio energetico e lo sviluppo di fonti rinnovabili;
- quindi che i soci sono esclusivamente enti pubblici, associazioni di enti pubblici o società con totale partecipazione pubblica;
- inoltre che il CET ha quindi proceduto, come centrale di committenza così come definita dall'allora vigente art. 33 del D.Lgs. 163/06, all'indizione di gare d'appalto in materia, per Regione e per i soci aderenti, con l'obiettivo di ottenere sul territorio regionale toscano, prezzi inferiori a quelli delle Convenzioni Consip;
- altresì che, a seguito delle modifiche apportate alla L.R. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro", è stato anche stabilito come Regione Toscana – Soggetto Aggregatore ricorra – per le gare in materia energetica - alla centrale di Committenza CET (come affermato dal vigente art. 42 bis della L.R. 38/2007);
- quindi che, il ruolo di CET è stato rafforzato dall'obbligatorietà (per le strutture della Giunta, gli enti ed agenzie istituite con legge regionale) del ricorso alle procedure di gara espletate da Regione Toscana – Soggetto Aggregatore (obbligo sancito dall'art. 42 bis comma 3 della L.R. 38/2007);

Rilevato quindi come CET, oltre a gestire unitariamente le procedure di gara in materia energetica sul territorio regionale, risultò essere unico interlocutore tra fornitori e soci, con l'obiettivo di:

- Facilitare le procedure di attivazione delle forniture dei nuovi aggiudicatari, diminuendo la probabilità di errore in fase di cambio di gestore (cosiddette operazioni di switching delle utenze);
- Assistere i soci in tutte le pratiche di connessione;
- Verificare a campione o su richiesta del socio, la correttezza delle fatture emesse dal gestore;
- Consuntivare, archiviare ed elaborare i dati sui consumi delle utenze, rendendoli disponibili per monitoraggi economici ed energetici;
- Svolgere funzione di ufficio tecnicamente specializzato nei rapporti con la "Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico" e in grado di valutare, leggere ed eventualmente trasmettere ai soci i provvedimenti deliberativi di tale soggetto;

Visto l'art. 20 del citato testo unico "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni";

Vista la delibera del Consiglio della Regione Toscana n. 102 del 21.12.2016 che ha determinato la valenza strategica della Società Consortile Energia Toscana s.c.r.l. - C.E.T s.c.r.l. per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali e ne ha promosso una razionalizzazione tesa all'incremento del fatturato in misura stabile sopra ai limiti previsti dall'art. 20 del testo unico citato;

Valutato opportuno mantenere tale partecipazione, per le finalità perseguite dal CET, per il quadro normativo regionale e per i vantaggi ricadenti sull'Agenzia;

Tenuto conto

- che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui non si possieda alcuna partecipazione e che l'esito di tale ricognizione deve essere comunicato ai sensi dell'art. 17 del D.L. n.90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
- che copia del presente decreto deve essere inviata alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, secondo le disposizioni dell'art. 24 comma 1) e comma 3) del T.U.S.P. e dell'art. 21 del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

DECRETA

- 1) Di approvare la ricognizione effettuata ai sensi del D.Lgs 19 agosto 2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), che ha dato esito positivo rilevando la partecipazione dell'Agenzia a CET – Società Consortile Energia Toscana Scrl – Piazza Indipendenza, 16-Firenze- CF/P.IVA 053447200486 - per la quota pari a €65,56 (pari allo 0,070% del capitale di CET);
- 2) Di valutare opportuno il mantenimento di tale partecipazione per i motivi espressi in narrativa;
- 3) Che l'esito della ricognizione, di cui al presente decreto, sia comunicato ai sensi dell'art. 17 del D.L. n.90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, da parte della P.O. "Funzionamento dell'Agenzia";
- 4) Che copia del presente decreto deve essere inviata alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, secondo le disposizioni dell'art. 24 comma 1) e comma 3) del T.U.S.P. e dell'art. 21 del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, da parte della P.O. "Funzionamento dell'Agenzia";

Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 ed è pertanto pubblicato sul sito istituzionale di ARTEA all'indirizzo [www.arteatoscana.it](http://www.arteatoscana.it) nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell'ARTEA ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007

Il Direttore  
*Fabio Cacioli*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*